

Legge 21 ottobre 1994, n. 584

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante:
«Misure urgenti in materia di dighe».**

[Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Serie generale n. 255 del 31-10-1994]

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8

AGOSTO 1994, N.507

(omissis)

Ripubblicazione del testo del decreto - legge 8 agosto 1994, n. 507 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994), coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 1994, n.584 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 21 ottobre 1994), recante: «Misure urgenti in materia di dighe».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto - legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti - legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n.237, e 20 giugno 1994, n. 398». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1993, n. 296 del 18 dicembre 1993, n. 38 del 16 febbraio 1994, n. 89 del 18 aprile 1994, n. 141 del 18 giugno 1994 e n. 195 del 22 agosto 1994).

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, *in particolare delle*

*popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato, nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti *esclusivamente* a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n.9.*

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«3. Il Servizio nazionale dighe provvede in *via esclusiva*, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, *dighe di ritenuta o traverse* che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti *esclusivamente* a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.».
3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il Servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.».
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.
5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini dell'incolumità pubblica da parte del servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.
7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086. [Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata] ⁽¹⁾.

Note:

- ⁽¹⁾ Il testo tra parentesi quadre in fine del comma 7-bis è stato aggiunto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "Decreto Monti") - art. 43, comma 15. Il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge è stato differito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 al 31 marzo 2013.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 9 /1991 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, indicazioni e geotermia autoproduzione e disposizioni fiscali" è il seguente:
«Art.2 (*Valutazione di impatto ambientale*).
 1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente né informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.
 3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla norma vigente».
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", come modificato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 253, e dal presente decreto, è il seguente:
- «Art. 10 (*Le regioni*).
1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:
 - a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
 - b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
 - c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
 - d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
 - e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
 - g) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
 - h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

- i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;*
- l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ad uso delle acque nei bacini di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.»*
- 2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.*
- 3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.*
- 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e, a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il Servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.*
- 5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.*
- 6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto - legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
- 7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello stato e della navigazione marittima.*

8. *Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni».*

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537:

«Art. 14.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. *La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.*

2-bis. *Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico della approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.*

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza da esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini».

- La legge n. 1684/1962 reca: "Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- La legge n. 64/1974 reca: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- La legge n. 1086/1971 reca: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:
 - a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;
 - b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;
 - c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;
 - e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;
 - f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela dell'incolumità pubblica, nonché la compatibilità ambientale;
 - g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;
 - h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;
 - i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;
 - l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe;
 - m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati;
 - m-bis) *qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti e ai direttori dei lavori.*
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°

novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

2-bis. *Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento.*

Riferimenti normativi:

- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1998 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
 - a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
 - b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
 - c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
 - d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

- Il D.P.R. n. 1363/1959 approva il "Regolamento per la compilazione dei progetti, le costruzioni e l'esercizio delle dighe di ritenuta".

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.
3. La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma, per quanto di competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritto ai relativi albi professionali, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso; una sommaria descrizione dei terreni interessati alle opere.
4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, oltre che dell'ingegnere progettista, anche degli eventuali consulenti, iscritti ai relativi albi professionali:
 - a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;
 - b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde *e delle spalle*, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; *in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;*
 - c) *relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;*
 - c-bis) *relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;*

- d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;
 - e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;
 - f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;
 - g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.
5. Gli uffici di cui al comma 3 esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro tre mesi, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonché, in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria è rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 1.
6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.
7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia dell'incolumità pubblica, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga

presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la perizia giurata di cui al comma 6 l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia dell'incolumità pubblica.

9. Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilità a svolgere direttamente le attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n.183, al decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85, e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'articolo 1, è autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati *di provata esperienza nel settore* ovvero anche a ricorrere alle procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale.
10. Qualora la perizia giurata di cui al comma 6 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura.
11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui al comma 9 al Servizio nazionale dighe, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui tra il capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e gli appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riferimenti normativi:

- Per il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 183/1989 si veda in nota all'art. 1.

- Il D.P.R. n.85/1991 reca “Norme sulla riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Art. 4.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l’approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l’arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell’articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell’invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all’articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l’attestazione di non pericolosità di cui all’articolo 3, comma 6.
3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, è punito con l’arresto fino ad un anno.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell’articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, o dell’articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.
5. L’ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all’articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall’articolo 373, commi primo e secondo del codice penale.
6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all’articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 373 del codice penale è il seguente:

«Art 373 (*Falsa perizia o interpretazione*).

Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, da parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'art. precedente (reclusione da 2 a 6 anni, *n.d.r.*)

La condanna importa oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte».

Art. 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera a), ed il comma 4. Al comma 3, lettera a), dello stesso articolo sono altresì soppresses le parole: «valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;».
2. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, le parole: «, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna» e le parole: «delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363».

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 24 del “Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico, mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del consiglio dei Ministri”, approvato con D.P.R. n. 85/1991, come modificato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106, e dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 24 (*Compiti del Servizio nazionale dighe*).

1. Il Servizio nazionale dighe, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 nel rispetto delle norme tecniche emanate in applicazione della 2

febbraio 1974, n. 64, ed in particolare del decreto del Ministero dei lavori pubblici 24 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 4 agosto 1982, nonché delle disposizioni contenute nella circolare 4 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1988, provvede:

- a) *(soppressa)*;
 - b) all'esame dei progetti delle opere di sbarramento dei corsi d'acqua per la formazione di invasi e la regolazione dei deflussi, ivi comprese le opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, anche con riferimento allo stato dei territori e degli insediamenti posti a monte ed a valle del serbatoio;
 - c) all'esame dei progetti di varianti se l'opera è stata già approvata o in corso di costruzione e delle loro modifiche se già costruita;
 - d) alla vigilanza sulla costruzione;
 - e) alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle dighe in esercizio fin dagli invasi sperimentali, essendo compresi, in tali attività, i compiti che il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, attribuisce agli uffici del genio civile, salvo quelli di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 1, che restano attribuiti agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo le rispettive competenze.
2. Il Servizio nazionale dighe altresì:
- a) *(soppressa)*;
 - b) collabora con il Ministero dei lavori pubblici e con il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e costruzione delle dighe di ritenuta.
3. Per le opere di nuova costruzione per modifiche, varianti ed adeguamenti esistenti, il Servizio nazionale dighe:
- a) esamina ed esprime parere sul progetto di massima dello sbarramento;
 - b) esamina il progetto esecutivo che invia successivamente per esame e parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, accompagnandolo con propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento e delle opere accessorie; nei casi di limitata importanza il Servizio nazionale può procedere direttamente all'approvazione dei progetti esecutivi;
 - c) verifica, prima dell'inizio della costruzione l'adeguatezza degli impianti di cantiere per l'approvvigionamento dei materiali elementari e per la confezione e produzione di quelli composti e la loro posa in opera;
 - d) rilascia il nulla osta all'inizio della costruzione dello sbarramento, previa accertamento dello stato della superficie di fondazione con riferimento alle ipotesi progettuali,

- nonché ai rilievi ed esplorazioni svolti durante la fase di progettazione; ordina eventuali ulteriori accertamenti per completare il quadro delle conoscenze;
- e) segue le fasi costruttive dell'opera di sbarramento e delle opere accessorie, raccogliendo ed ordinando, con la continua e sistematica sorveglianza e partecipazione dell'assistente governativo, osservazioni, misure e campioni dei materiali prodotti e posti in opera;
 - f) autorizza, previo parere della commissione di collaudo gli involucri sperimentali; può revocare l'autorizzazione o variare le modalità, rispettivamente, per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;
 - g) approva, prima dell'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento, il relativo foglio di condizioni, nonché, successivamente quello per l'esercizio e la manutenzione.
4. *(soppresso)*.
5. Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le fasi di collaudo e l'esercizio dell'impianto, alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall'invaso, che i concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere.
6. L'attività di vigilanza, da effettuare avvalendosi anche di esperti, si svolge con le seguenti modalità:
- a) ispezioni per valutare lo stato delle opere (diga e manufatti accessori, serbatoio);
 - b) controllo sui sistemi di osservazione e misura, promuovendo l'installazione dei sistemi moderni per l'osservazione anche a distanza del comportamento statico e dinamico delle opere;
 - c) controllo delle analisi e delle elaborazioni degli elementi rilevati, svolte dal concessionario o gestore delle opere;
 - d) prescrizione di indagini specifiche, sperimentali e/o teoriche, per manifestazioni di eventi singolari o misurati che consentano di interpretare i fenomeni e di individuare eventuali provvedimenti atti a restituire il richiesto grado di sicurezza;
 - e) promozione ed acquisizione degli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e per l'ipotetico crollo della diga stessa;
 - f) limitazione opportuna degli involucri in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell'opera e segnalazione alla autorità di protezione civile ove permanga la situazione di pericolo.

7. Per gli studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio nazionale dighe può avvalersi, per la parte propriamente idraulica, del centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia».

- L'art. 28 del medesimo regolamento, come modificato dal presente decreto, è così formulato:

«Art. 28 (*Servizio nazionale dighe*).

1. Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provvedimenti regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna continuano a svolgere le attività espletate in applicazione degli articoli 11, 16, 17, 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363».

- Il D.P.R. n. 1363/1959 approva il "Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta". Si trascrive il testo dei relativi articoli 11, 16, 17, 18:

«Art. 11 (*Assistenza governativa*).

Non appena iniziati i lavori di costruzione, l'ufficio del Genio Civile ne dà immediato avviso al Servizio dighe comunicando il nome dell'ingegnere dell'ufficio stesso incaricato di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del foglio di condizioni. Questo ingegnere effettuerà periodicamente visite ai lavori, redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sarà trasmessa copia al Servizio dighe.

Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall'ufficio del genio civile provvederà al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive.

L'assistente raggiungerà il cantiere prima dell'inizio dei lavori e resterà poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonché sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sarà inviata copia al servizio dighe.

Le spese per l'assistente governativo saranno a totale carico del richiedente la concessione o concessionario».

«Art. 16 (*Obblighi del richiedente la concessione o concessionario*).

Il richiedente la concessione o concessionario della derivazione la quale è connesso lo sbarramento è obbligato alla completa e perfetta manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi, nonché ad assicurare la costante efficienza dei meccanismi di manovra della presa e degli scarichi.

Di questi ultimi saranno eseguite manovre di controllo alla presenza del competente ufficio del Genio civile ad intervalli di tempo non superiore a sei mesi».

«Art. 17 (*Accertamenti periodici di controllo*).

L'ingegnere del Genio civile incaricato della vigilanza dell'opera è tenuto a visitarla almeno due volte all'anno e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.

A cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite periodiche visite di controllo dell'efficienza dei collegamenti telefonici a radio, nonché degli eventuali altri sistemi di segnalazione e d'allarme.

Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Servizio dighe».

«Art. 18 (*Provvedimenti di urgenza*).

L'ufficio del genio civile, qualora accerti la manifestazione che possano far sorgere dubbi sulla stabilità dello sbarramento, ha facoltà di imporre al richiedente la concessione o concessionario di attuare con assoluta urgenza quei provvedimenti che nei riguardi dell'esercizio del serbatoio riconoscesse indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica. Sentito il Servizio dighe lo stesso ufficio richiederà l'esecuzione delle necessarie opere di riparazione.

Il richiedente la concessione o concessionario è tenuto ad attuare i provvedimenti ordinati d'urgenza, salva la facoltà di ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, che dispone in via definitiva, sentita la competente sezione del Consiglio superiore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dei provvedimenti ordinati d'urgenza».

Art. 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 della medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Riferimenti normativi:

- Si trascrive il testo dell'art. 9 comma 4, lettera c), della legge n. 183/1989, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo":

«4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) - b) (*omissis*)

- c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca».

- Il testo degli articoli 2 e 3 della medesima legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 2 (*Attività conoscitiva*).

1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione studio degli effetti conseguenti alle esecuzioni dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti della presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni degli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'art. 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo».

«Art. 3 (*Le attività di pianificazione di programmazione e di attuazione*).

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'art. 1 curano in particolare:
 - a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico - forestali, idraulico - agrari, silvo - pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
 - b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
 - c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
 - d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

- e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
 - f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee.
 - g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
 - h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli affluenti urbani, industriali e agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
 - i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua e idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;
 - l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;
 - m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
 - n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
 - o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;
 - p) il riordino del vincolo idrogeologico;
 - q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.
2. le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

- a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi».

Art. 7.

1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unità di personale provviste di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, appartenenti alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e ad enti pubblici, inclusi quelli economici. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, tale personale è collocato, entro quindici giorni, e previo assenso dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore a tre anni. Il trattamento economico in godimento continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, tranne quelle componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le competenze eventualmente corrisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto personale, al termine del periodo, potrà essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le amministrazioni di provenienza, conseguentemente all'inquadramento, provvedono alla corrispondente riduzione degli organici. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in L.2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994.
3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1996, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facoltà di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine di durata non superiore a due anni, un numero non superiore a 50 unità di personale in possesso dell'abilitazione professionale e della relativa iscrizione all'ordine di appartenenza. Il relativo onere è valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 e in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

4. All'onere finanziario derivante dalla applicazione dei commi 2 e 3, valutato in L. 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- L'art. 3, comma 63, della legge n. 537/1993 "Interventi correttivi di finanza pubblica" così recita:

«63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio».

Art. 8.

1. Il comando di personale di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il comando di personale ed i processi di mobilità di cui all'art. 12, comma 8-quater, secondo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono riguardare anche personale proveniente dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici economici.
2. Al personale inquadrato nelle piante organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 2, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è adottata una tabella di equiparazione per la definizione della corrispondenza tra le professionalità del personale interessato e le qualifiche del personale degli enti locali.

Riferimenti normativi:

- Il D.P.R. n. 106/1993 approva il “Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183”. Il testo del comma 5 del relativo art. 10 è il seguente:
 - «5. Nei limiti indicati nella tabella A il Dipartimento può avvalersi di personale imposizione di fuori ruolo e di comando proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e di esperti e consiglieri a tempo parziale».

- Il D.L. n. 398/1993 reca: “Disposizioni per l’acceleramento degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”. Si trascrive il testo del comma 8-quater del relativo art. 12:
 - «8-quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell’esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l’assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall’art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l’anno 1993, in lire 2.500 milioni per l’anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall’anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 9.

1. Ai fini del completamento delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 24 settembre 1985, n.480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dalla frana di Spriana, nel comune di Sondrio, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi nel 1994; al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il

medesimo anno intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 480/1985 "Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati" è il seguente:

«Art. 8.

1. I fenomeni franosi di cui al presente articolo ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.
2. I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dai seguenti movimenti franosi:
 - 1) frana di Spriana, nel comune di Sondrio;
 - 2) frana, del costone roccioso ex cava Rovelli in località Chiuso, nel comune di Lecco;
 - 3) frana in località Sottofrua, nel comune di Formazza (Novara);
 - 3-bis) frana in località Presura in comune di Impruneta (Firenze).
3. Il piano concernente gli interventi relativi alla frana di Spriana comprende anche l'eventuale utilizzazione idroelettrica delle opere da realizzare per la salvaguardia della città di Sondrio.
4. Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono, di norma, eseguiti dallo Stato e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate, anche col sistema della trattativa privata».

- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 102/1990 "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987" è il seguente:

«1. Al riassetto idrogeologico alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto - legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, della legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel

sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'anno 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994».

Art. 10.

1. Il personale in servizio presso la regione Toscana, già addetto alle funzioni idrauliche trasferite allo stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, può chiedere il trasferimento nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dei lavori pubblici procede all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri si provvede a definire la corrispondenza fra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'amministrazione di provenienza e le qualifiche e i profili vigenti per il personale del Ministero dei lavori pubblici: L'amministrazione di provenienza provvede alla corrispondente riduzione di organico.
2. In attesa del procedimento di trasferimento, il Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il presidente della regione Toscana, può avvalersi del personale regionale già adibito alle funzioni trasferite.

Riferimenti normativi:

- La legge n. 183/1989 reca "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Art. 11.

1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 1090/1968, recante "Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 «Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione»", è il seguente:

«Art. 5.

Il vincolo viene integrato, modificato o revocato con i procedimenti di cui agli articoli precedenti in correlazione a varianti del piano regolatore generale degli acquedotti.».

- La legge n. 36/1994 reca “Disposizioni in materia di risorse idriche”.

Art. 12.

1. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente:
 - «3. Il Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali».

Riferimenti normativi:

- Il testo dell’art. 32 della legge n. 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, come sopra modificato, è il seguente:
 - «Art. 32 (*Abrogazione di norme*).
 - 1. Gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati.
 - 2. L’art. 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è abrogato.
 - 3. *Il Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali».*
- Il comma 2 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio di Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del governo, determinino le norme

generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con l'effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Art. 13.

1. In attesa della emanazione del regolamento di cui all'art.1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n.520, le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, in base ai criteri di riparto fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine le predette amministrazioni si avvalgono delle unità di personale degli stessi consorzi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n.520 del 1993, nei limiti numerici di assunzione previsti per le regioni dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 520/1993 "Soppressione dei consorzi idraulici di seconda categoria" è il seguente:
 - «2. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, secondo i criteri fissati dalla legge 18 maggio 1988, n. 183, e successive modificazioni, le funzioni dei soppressi consorzi, nonché gli uffici, i beni e il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data 1° gennaio 1992. Il personale dei predetti consorzi è trasferito nei posti disponibili delle corrispondenti qualifiche funzionali dello Stato e delle regioni. Il regolamento di cui al presente comma prevede altresì una tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale trasferito ai sensi della presente legge.».
- La legge n. 183/1989 reca "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Art. 14.

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1995.

Riferimenti normativi:

- Il testo del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs n. 275/1993 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche" è il seguente:

«1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, solo denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art.103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Art. 15.

1. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito al 30 giugno 1995.

Riferimenti normativi:

- Si trascrive il testo dell'intero art. 25 della legge n. 36/1994, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche":

«Art. 25 (*Disciplina delle acque nelle aree protette*).

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate.
2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse.
3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non è stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile».

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.